

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MONTEPULCIANO

1. In generale

Il Codice di comportamento del personale del Comune di Montepulciano, d'ora in avanti "Codice", è adottato ai sensi dell'art. 1, co. 2, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, indicato nel prosieguo anche "Codice generale".

Il Codice si suddivide in 20 articoli che seguono la sistematica del Codice di comportamento generale:

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Principi generali
- Art. 4 - Regali, compensi e altre utilità
- Art. 5 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni
- Art. 6 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse
- Art. 7 - Obbligo di astensione
- Art. 8 – Comunicazioni
- Art. 9 – Attività ed incarichi extra
- Art. 10 - Prevenzione della corruzione
- Art. 11 - Tutela dipendente che segnala illeciti
- Art. 12 - Trasparenza e tracciabilità
- Art. 13 - Comportamento nei rapporti privati
- Art. 14 - Comportamento in servizio
- Art. 15 - Rapporti con il pubblico
- Art. 16 – Disposizioni particolari per i titolari di Posizioni organizzative
- Art. 17 – Contratti ed altri atti negoziali
- Art. 18 – Vigilanza e controllo
- Art. 19 – Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice
- Art. 20 – Disposizioni finali

2. I singoli articoli

L'articolato del Codice è fondato in via prevalente sulle disposizioni del Codice generale: le integrazioni introdotte con riguardo agli obblighi di comportamento dei dipendenti dell'ente sono relative agli aspetti di seguito elencati:

L'art. 1 (Oggetto) esplicita che il Codice integra e specifica le previsioni normative contenute nel Codice generale dei dipendenti, cui fa espresso rinvio quanto ai principi generali e per la definizione dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

L'art. 2 (Ambito di applicazione) definisce la sfera dei destinatari del provvedimento, secondo le indicazioni contenute nell'art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, individuando in particolare i dipendenti dell'ente, i collaboratori e consulenti e i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

Vengono altresì definite le procedure e le sanzioni applicabili in caso di violazioni accertate.

L'art. 3 (Principi generali) rinvia al Codice Generale quanto agli obblighi del dipendente comunale di assicurare la massima economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

L'art. 4 (Regali, compensi e altre utilità) nel reiterare l'analoga disposizione del Codice generale definisce in termini più restrittivi l'entità del valore di regali o altre utilità che il dipendente può legittimamente ricevere nei casi consentiti dalla normativa.

L'art. 5 (Partecipazione ad associazioni e organizzazioni) ripropone i contenuti della medesima disposizione del Codice generale.

L'art. 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse) specifica che le comunicazioni di interessi finanziari e di situazioni di potenziale conflitto di interesse devono essere formalizzate.

L'art. 7 (Obbligo di astensione) precisa l'obbligo di astensione dal partecipare a decisioni che possano coinvolgere interessi propri.

L'art. 8 (Comunicazioni) precisa l'obbligo di comunicazione

L'art. 9 (Attività ed incarichi extra) integra le disposizioni disciplinate dall'art. 53 del D.lgs 165/01 in materia di incompatibilità.

L'art. 10 (Prevenzione della corruzione) dispone l'espresso rinvio alle misure contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'ente nonché la tutela del dipendente che segnali eventuali illeciti.

L'art. 11 (Tutela dipendente che segnala illeciti) evidenzia la tutela riservata al dipendente che segnala un illecito e la garanzia dell'anonimato.

L'art. 12 (Trasparenza e tracciabilità) determina l'obbligo del dipendente al rispetto degli adempimenti previsti dal Piano triennale della trasparenza.

L'art. 13 (Comportamento nei rapporti privati) non ha contenuto innovativo rispetto al codice generale.

L'art. 14 (Comportamento in servizio) non ha contenuto innovativo rispetto al codice generale.

L'art. 15 (Rapporti con il pubblico) non ha contenuto innovativo rispetto al codice generale.

L'art. 16 (Disposizioni particolari per i titolari di Posizioni Organizzativei)) non ha contenuto innovativo rispetto al codice generale.

L'art. 17 (Contratti e altri atti negoziali)introduce regole per i collaboratori o incaricati nei procedimenti di appalto compreso i collaudi.

L'art. 18 (Vigilanza e controllo) individua i soggetti abilitati nel Comune di Montepulciano.

L'art. 19 (Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice) non ha contenuto innovativo rispetto al codice generale.

3. La procedura di approvazione

Riguardo alla procedura di approvazione del Codice si è tenuto conto delle espresse indicazioni di cui all'art.

1, co. 2, del Codice Generale laddove si stabilisce che i codici di comportamento sono adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 54, co. 5, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle direttive fornite con delibera della CIVIT - in qualità di Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - n. 75/2013.

A tal fine, ed in conformità con le citate Linee Guida, è stata predisposta a cura del Segretario Generale, in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione, la bozza di Codice di comportamento integrativo che è stata partecipata a mezzo di avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune dal

09.12.2013 al 16.12.2013, al fine di raccogliere eventuali proposte ed osservazioni da parte dei portatori di interesse e della cittadinanza.

Non sono pervenute osservazioni

Il Codice, unitamente alla presente relazione illustrativa, è inviato all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. d) della legge n. 190/2012.